


Pubblicato il 10/04/2024

N. 01328 /2024 REG.PROV.CAU.  
N. 02690/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Ter)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2690 del 2024, proposto da

Paola Bartoli, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Bifulco, Paolo Pittori, Federico Mazzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Pittori in Roma, Lungotevere dei Mellini 24;

***contro***

Agenzia delle Entrate, non costituito in giudizio;

Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Francesco Florio, Maurizio Perrone, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

dell'approvazione della graduatoria definitiva della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti intervenuta con provvedimento

del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 5284/2024 dell'11.1.2024 (in prosieguo, anche solo Agenzia), pubblicata sul sito istituzionale il medesimo giorno, unitamente all'Allegato A – contenente la graduatoria di merito – ed all'Allegato B – recante la (nuova) graduatoria dei vincitori – entrambi parte integrante dell'atto di approvazione (doc. 1, con all. A e B); dei punteggi attribuiti alla dott.ssa Paola Bartoli, segnatamente di punti 89,7325 invece dei punti 102,8225 di cui la ricorrente ha diritto, con conseguente inserimento al posto n. 8 della graduatoria anziché al n. 73; del verbale di riunione n. 2 del 4.10.2023 con il quale la Commissione esaminatrice nominata con atto prot. 311834 del 7.9.2023 ha definito i nuovi valori di punteggio da utilizzare nella valutazione dei titoli e dell'allegato con la griglia dei nuovi punteggi per ciascuna categoria di titoli (doc. 2 e allegato); del verbale di riunione della commissione n. 4 del 26.10.2023 e delle alleghe schede di valutazione dei titoli della ricorrente datate 26.10.2023 (doc. 3 e allegato); del verbale n. 27 del 3.5.2016 e della relativa scheda di valutazione/ammissione titoli (doc. 4 e allegato) , come ripresa e fatta propria dai verbali nn. 2 e 4 del 2023; del verbale della riunione n. 2 del 10 febbraio 2016 con il quale la Commissione si è dotata, in attuazione del bando, di “sotto-criteri” per la valutazione dei titoli (doc. 5 e allegato); del verbale n. 39 del 10.5.2016 di chiarimenti dei criteri di cui al precedente verbale n. 2 del 10.2.2016 (doc.6); di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non comunicato alla (o non conosciuto dalla) ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze prospettate dalla parte ricorrente in sede cautelare possono trovare adeguata considerazione mediante la sollecita fissazione del merito del ricorso, alla cui sede è riservato l'esame delle questioni proposte, comprese le eccezioni in rito;

Considerato che il ricorso risulta notificato "ad almeno un controinteressato", ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. e che, pertanto, deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria finale di merito e nell'elenco dei vincitori della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, oggetto di impugnazione;

Ritenuto, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, di poter autorizzare la parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, degli estremi della presente ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere, pena l'improcedibilità del gravame, entro il termine perentorio di giorni 45 decorrente dalla pubblicazione della presente ordinanza, inoltrando, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, e fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che, in ordine alle prescritte modalità di notifica, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui:

- pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati trasmessi da parte

ricorrente, con l'indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- non rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, la documentazione ivi inserita;

- fare in modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina in cui sono stati pubblicati gli atti su menzionati;

- di rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito web istituzionale del ricorso e dell'elenco dei controinteressati, con la precisa indicazione della data in cui è avvenuta la pubblicazione;

Ritenuto che la prova del compimento dei prescritti adempimenti, contenente anche l'attestato rilasciato dall'Amministrazione, dovrà essere depositata agli atti del giudizio, a cura del ricorrente, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto, infine, di rinviare al merito la regolazione delle spese anche della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) dispone gli adempimenti di cui in parte motiva.

Fissa, per la discussione del merito del ricorso, l'udienza pubblica de 17 dicembre 2024.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Roberta Cicchese**

**IL PRESIDENTE**  
**Donatella Scala**

**IL SEGRETARIO**